

XVII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 4512-17

Di iniziativa dell'On. Ferranti

“Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recanti misure volte a promuovere l'equilibrio nella rappresentanza di genere nel Consiglio Superiore della magistratura”

RELAZIONE

Onorevoli colleghi! - La legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha innovato la Carta costituzionale novellando l'articolo 51 primo comma. e prevedendo che «*A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini*», portando, così, a compimento un percorso politico e legislativo avviatosi da tempo e che si era già manifestato in precedenti modifiche costituzionali, quali ad esempio la legge cost. n. 2/2001, che ha stabilito che le regioni ad autonomia speciale debbano promuovere condizioni di parità di accesso alle consultazioni elettorali, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, così come la l. cost. n. 3/2001, che ha prescritto che le regioni a statuto ordinario devono, con le proprie leggi, promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Il significativo rinnovamento della Costituzione, nella direzione dell'impegno alla promozione fattiva delle pari opportunità, ha dunque, indicato una direzione “obbligata”, che impone di affrontare, in termini innovativi, il problema del deficit di genere nella rappresentanza democratica, tenendo certamente conto che, tra gli obiettivi principali della modifica dell'articolo 51, vi è quello di dare preventiva copertura costituzionale a tutte le iniziative di riforma improntate al canone della cd. “democrazia paritaria”, in particolare per quel che riguarda la designazione alle cariche rappresentative.

L'attuale sistema elettorale previsto per il Consiglio Superiore della Magistratura, disciplinato dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, “Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura.”, integrata e modificata dalla legge del 22 dicembre 1975, n.695, e poi dalla Legge del 28 marzo 2002 n.44, appare, soprattutto alla luce delle evidenze, invece, scarsamente compatibile con le pari

opportunità nella rappresentanza di genere, come dimostrato, prima ancora che da qualsiasi altro argomento, dai risultati: una sola donna togata eletta nella consiliatura 2002-2006, quattro in quella 2006-2010, due in quella 2010-2014 e una soltanto nell'attuale. Come spesso è stato osservato è un sistema che lungi dal favorire l'emersione delle figure più rappresentative, a livello nazionale, della magistratura tutta, incrementa ed accresce localismi e micro corporativismi e rende sempre più difficile far emergere la questione della rappresentanza femminile.

Siamo di fronte infatti ad un sistema (maggioritario, senza voto di lista), articolato su tre collegi unici nazionali a base uninominale, che di fatto penalizza le donne magistrato, consegnando un potere determinante al peso delle 'correnti' e consentendo di limitare i candidati a un numero corrispondente (o di poco superiore) a quello degli eleggibili in forza di 'intese' preventive attuate dai gruppi associativi. Il Ministro della Giustizia lo scorso anno ha istituito una " *Commissione ministeriale per le modifiche alla costituzione ed al funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura*" presieduta da Luigi Scotti, che ha concluso i suoi lavori nella primavera del 2016 con la stesura di un'articolata Relazione, che è stato oggetto di valutazione anche dal CSM, ma alla quale non è seguita una proposta di articolato normativo,.

Appare opportuno avviare anche e soprattutto, un "salto" culturale, che ci porti ad uscire dalle strettoie dei pregiudizi che vedono le donne, in questo caso in particolare le magistrato donne, ritrarsi spontaneamente da candidature e impegni politici in genere, a causa delle oggettive difficoltà nel gestire insieme anche le esigenze familiari.

Abbiamo in realtà moltissime prove di come le donne, abbiano, da tempo, imparato a organizzare il proprio lavoro familiare e professionale e con ottimi risultati, anche quali dirigenti di uffici: allora può sorgere il giustificato dubbio che, piuttosto, proprio nei criteri di cooptazione si nasconda ancora il germe della discriminazione.

Ecco quindi che occorre una forte presa di coscienza, non solo di tutti gli organi associativi della magistratura ma anche il pieno coinvolgimento e sostegno delle altre istituzioni e rappresentanze.

Con la presente proposta di legge, che è il frutto anche delle riflessioni e delle elaborazioni dell'Associazione Donne Magistrato Italiane, A.D.M.I., ci si propone di intervenire per modificare la legge n. 195 del 1958, proprio al fine di introdurre misure di riequilibrio di genere e antidiscriminatorie che consentano di superare, a legislazione vigente, in attesa della più ampia riforma del sistema elettorale del CSM, l'attuale

situazione nella quale la componente femminile del Consiglio Superiore della Magistratura risulta in numero assolutamente inadeguato rispetto alla presenza femminile nella magistratura, che ormai è del 51,08 per cento. Tale proposta di riforma non giunge a garantire direttamente il risultato della presenza paritaria fra donne e uomini nella componente togata del Csm, ma intende ottenere un incremento della presenza femminile attraverso l'introduzione di una norma di principio generale (art. 23, comma 1) e del meccanismo della doppia preferenza di genere (art. 25 commi 3 e 5, e art. 26) già introdotto e sperimentato nell'ambito della rappresentanza politica e anche valutato positivamente dalla Corte costituzionale nella decisione n. 4 del 2010. Non si tratta dunque di "quote di risultato", ma di una seria misura di riequilibrio, nel rispetto della volontà degli elettori.

Art. 1

(Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio nella rappresentanza di genere)

1. *Alla legge 24 marzo 1958, n. 195 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *All'articolo 23, al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo "Il sistema di elezione favorisce una equilibrata rappresentanza di donne e di uomini.";*

b) *All'articolo 25:*

1) *al comma 3, dopo le parole "né possono candidarsi a loro volta" è inserito il seguente periodo "Possono presentare due candidature in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23 nel solo caso in cui sia rispettata l'alternanza dei sessi" e, dopo le parole "sotto la responsabilità del candidato" sono inserite le seguenti "o dei candidati";*

2) *al comma 4, le parole "il candidato" sono sostituite dalle seguenti "ciascun candidato";*

3) *al comma 5, dopo le parole "di cui all'articolo 23, comma 2," sono inserite le seguenti "segue un ordine alternato per sesso e, per ciascun sesso, l'ordine alfabetico .A cura della Segreteria del CSM l'elenco ".*

c) *All'articolo 26:*

- 1) *il comma 3 è sostituito dal seguente* “3. Ogni elettore esprime uno o due voti su ciascuna scheda elettorale. Nel caso in cui esprima due voti il secondo voto deve essere espresso per un candidato di sesso diverso dal primo: E' nullo il secondo voto nel caso sia attribuito ad un candidato dello stesso sesso di quello per cui è stato espresso il primo voto.”
- 2) *dopo il comma 3 è aggiunto il seguente* ”3 – bis. L'elettore esprime il voto o i voti, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali numerate a stampa, recanti i numeri 1 e 2 al fine di contraddistinguere l'ordine dei voti secondo quanto previsto dal comma 3.”;
- 3) *al comma 6, dopo le parole* “E' nullo” *è inserita la seguente* “solo”.

d) *All'articolo 27:*

- 1) *al comma 1, dopo le parole* “secondo la preferenza espressa” *sono inserite le seguenti* “o le preferenze espresse;”;
- 2) *al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente* “In caso di parità di voti tra candidati di sesso diverso, prevale il candidato del sesso meno rappresentato nel precedente Consiglio; altrimenti prevale il candidato più anziano nel ruolo.”